



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 13 del 21/01/2020

PROPOSTA N. 36 del 21/01/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L' ANNO 2020. CIG: Z862BA7015

il responsabile dell'area TECNICA

VISTO l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale N°04/2019 per anni uno di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 38 del 09.09.2011, con la quale per le motivazioni ivi contenute lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico è stato autorizzato ad individuare e nominare, un responsabile del servizio di Prevenzione e protezione art. 2,31,32,33 del Dlgs 81/08.

RICHIAMATA la legge 311/2004, art. 1, comma 42, la quale prevede che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi e servizi tecnici a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

DATO ATTO che è stata preliminarmente accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art 15 e seguenti;

CONSIDERATO che, per carenze di organico e per la tipologia dell'intervento individuato, il Comune di Bottidda, si trova nella condizione di dover ricorrere ad affidare ad un incarico esterno all'ente mediante delega di funzioni previo accertamento che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

VISTO l'art. 18 del succitato decreto legislativo nel quale si stabiliscono gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente che testualmente recita:

Art. 18.

(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e consultato esclusivamente in azienda;
- n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - p) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
 - q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a;

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Considerato che in mancanza, nella dotazione organica dell'Ente, di figure professionali in possesso di idonei requisiti e competenze specifiche per approntare la redazione degli elaborati sopra indicati la cui produzione rientra nei servizi istituzionali del Comune e necessario avvalersi di un tecnico professionista esterno all'Ente in possesso delle necessarie abilitazioni in grado di redigere i documenti in parola.

VISTO il Regolamento comunale disciplinante l'affidamento dei lavori servizi e forniture in economia;

VISTO il curriculum professionale e la relativa proposta economica inoltrata dal Geom. Pino Masia, con sede ad Alghero;

CHE per gli anni precedenti il Geom. Masia Peppino ha provveduto a tutte le incombenze sia per i cantieri comunali, occupazione, cantieri verdi e progetti povertà estreme:

Autorizzare la spesa complessiva per l'anno 2020 pari a €. 2.500,00;

RITENUTO di poter procedere in merito;

Visto il bilancio 2020 in fase di approvazione – Capitolo 10420

D E T E R M I N A

REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 27 del 21/01/2020

- Dare Atto alla premessa;
- AUTORIZZARE la spesa a favore del Geom. Peppino Masia con sede ad Alghero per l'importo complessivo di €. 2.500,00 per onorari inerenti la gestione, consulenza e assistenza di cui al Decreto 81/2008 da svolgere presso questo spett.le Ente per l'anno 2020;
- Di imputare la spesa pari a €. 2.500,00 al capitolo 10420 del bilancio 2020 in fase di approvazione;

Il presente atto diventa esecutivo con l'approvazione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità ai sensi del D.Lgs 18 Agosto 2000 N° 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Satta Saturnino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 36 del 21/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **21/01/2020**

Il Responsabile del Servizio
SATTA SATURNINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 36 del 21/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	1	10420	1	10	1	2.500,00

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **21/01/2020**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 43

Il 21/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **27 del 21/01/2020** con oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L' ANNO 2020. CIG: Z862BA7015

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE il 21/01/2020**

**Il Responsabile della Pubblicazione
SEGRETERIA GENERALE**
